

Prot. n. 197 del 14-12-20



Via Trentola 211
80056 Ercolano - NA

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP

Esercizi 2021/2022/2023

PREMESSA

I nuovi principi contabili per gli enti territoriali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispongono che il nuovo sistema dei documenti di bilancio sia composto:

- dal Documento unico di programmazione (DUP);
- dallo schema di Bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Il bilancio, redatto secondo specifici schemi previsti, comprende i riepiloghi e gli allegati indicati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
- dalla Nota Integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Il DUP, nell'intenzione del legislatore, rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario degli altri documenti di programmazione.

Ai sensi di legge il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo dell'organo di guida politica dell'Ente, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS), di norma, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza alle linee di indirizzo della programmazione regionale ed al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e comunitario.

Nella SeS, in particolare, sono individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La seconda parte del documento denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", in un'ottica complessiva, espone il fabbisogno del personale per il triennio ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Occorre evidenziare a questo punto che, come è noto, per effetto degli atti normativi ed amministrativi che nel prosieguo saranno analiticamente indicati, l'Ente d'Ambito Sarnese



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Vesuviano, attualmente è retto da un Commissario Liquidatore che opera, in sostituzione degli organi di rappresentanza politica statutariamente previsti, per gestire la fase liquidatoria del Consorzio e pervenire alla sua definitiva estinzione.

Tale condizione, con tutta evidenza, mal si concilia con la natura e le funzioni proprie del Documento Unico di Programmazione, ove si consideri:

- 1) che l'Ente - ormai privo delle competenze e delle funzioni in materia di S.I.I. esercitate fino alla costituzione del nuovo ente di governo dell'ambito - è impegnato in attività di gestione del patrimonio consortile in vista della sua estinzione ;
- 2) che le attività di liquidazione - allo stato di incerta durata - potrebbero terminare prima dei tre anni, ovvero l'orizzonte temporale che, come detto, deve orientare le scelte contenute nel DUP.

Cionondimeno, anche in ragione dei chiarimenti resi dalla Corte dei Conti della Basilicata con deliberazione n.58/2015 (se pur riferita alla fattispecie parzialmente diversa degli Enti locali retti da Commissari straordinari di nomina prefettizia a causa dell'anticipata cessazione degli organi ordinari), l'Ente, in via prudenziale, ha ritenuto di dover comunque predisporre il Documento Unico di Programmazione, seppur adattandolo alla peculiare condizione liquidatoria che lo caratterizza.

Ogni scelta strategica ed operativa, dunque, è stata effettuata in maniera coerente con la *mission* affidata al Commissario liquidatore per effetto degli atti normativi ed amministrativi che regolano la sua nomina e lo svolgimento dell'incarico, prendendo a riferimento, in maniera obbligata, un orizzonte temporale di tre anni, pur nella consapevolezza che le attività di liquidazione potrebbero terminare prima.

Tutta l'attività di programmazione oggetto del presente documento, inoltre, è stata elaborata tenendo conto del principio di sana e prudente gestione, al fine di offrire massima tutela ai rapporti finanziari tra Consorzio, possibili creditori e Enti Locali consorziati.



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58



SEZIONE STRATEGICA

1) ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

La sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione del Commissario liquidatore dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

A tal fine, sono presi in considerazione:

- a) la normativa nazionale che ha portato alla soppressione degli Enti d'Ambito
- b) la normativa regionale che ha ridefinito l'assetto delle competenze in materia di servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle previsioni aventi diretta incidenza sulle attività dei soppressi Enti d'Ambito e sulla loro liquidazione.

1.1. La normativa nazionale sugli Enti d'Ambito per il servizio idrico integrato

È noto che il Legislatore, con la legge 5 gennaio 1994, n. 36, c.d. "legge Galli", ha riformato profondamente il settore idrico, perseguendo alcuni fondamentali obiettivi quali la razionalizzazione dell'uso della risorsa, l'accorpamento della pluralità delle gestioni esistenti, il miglioramento dell'efficienza tecnica ed economica del servizio a tutti i livelli, dalla fase della progettazione delle infrastrutture alla fase di gestione.

Con la Legge Galli, quindi, è stata prevista la riorganizzazione territoriale del servizio, attribuendo a ciascuna regione il compito di suddividere la propria area geografica in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), nel rispetto dell'unità dei bacini idrografici.

All'interno di ciascun ATO così individuato, ogni competenza in ordine ai poteri di pianificazione, di regolazione e controllo sul Servizio Idrico Integrato (precedentemente in titolarità dei Comuni) è stata attribuita al corrispondente Ente d'Ambito, quale consorzio obbligatorio di funzioni tra Enti Locali, cui partecipano i Comuni e le Province territorialmente interessate, mentre la gestione in concreto del predetto servizio - unica ed unitaria - viene affidata ad un solo operatore economico incaricato di assumerne la titolarità.

La riforma brevemente descritta, dunque, ha sancito una netta distinzione tra l'espletamento delle funzioni gestionali, assegnate a soggetti imprenditoriali, e lo svolgimento delle attività di regolazione e pianificazione, proprie delle istituzioni pubbliche, delineando un sistema di governance multi-livello. Gli enti locali compresi in un unico ATO costituiscono, come detto, l'Ente d'Ambito, quale organismo di rappresentanza sovra-comunale, che assume l'impegnativo ruolo di regolatore locale, ponendosi come interfaccia tra l'azienda erogatrice del servizio ed i cittadini-utenti, al fine di garantire una gestione che rispetti i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'Autorità d'Ambito è il soggetto istituzionale introdotto dalla riforma che: a) pianifica l'attività di gestione del servizio idrico integrato, attraverso la redazione del Piano di Ambito, b) procede all'affidamento della gestione del servizio osservando la disciplina sui servizi pubblici a rilevanza economica (art. 113 del TUEL), c) sottoscrive la convenzione di affidamento, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo schema-tipo regionale, così come previsto dall'art. 11 della L. n. 36/1994; d) esercita le funzioni di controllo per verificare che il soggetto gestore consegua gli obiettivi pianificati.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Tale impostazione è stata sostanzialmente recepita dal D.Lgs. n. 152/2006 successivamente intervenuto, abrogando e sostituendo la precedente Legge Galli.

Più di recente, poi, come è noto, l'art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191 del 2009, ha disposto che *“decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”* (termine poi differito al 31.12.2012 ex art. 13, comma 2, del D.L. n. 216/2011, ndr) *“sono soppresse le Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'Ambito Territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*.

La soppressione degli Enti d'Ambito operata con la normativa da ultimo citata, tuttavia, non ha fatto venir meno la necessaria cooperazione istituzionale dei singoli Enti Locali nella materia del servizio idrico integrato.

Nel 2012, attraverso una novella¹ al d.l. n. 138/2014, è stata prevista, infatti, la generalizzazione della gestione per ambiti dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la scelta preferenziale della scala provinciale (pur mantenendo in capo alle Regioni la possibilità di optare motivatamente per altra scala dimensionale).

Con specifico riferimento al settore del s.i.i., poi, il complesso processo di transizione dagli Enti d'ambito agli Enti di governo dell'Ambito ha trovato risposta nel cd. decreto «Sblocca Italia»²: di fatto, Ente di governo è la denominazione in modalità univoca delle diverse possibili formule organizzative che, nel corso della transizione, sono state individuate dalle Regioni per lo svolgimento delle funzioni di governo degli Ato, come era richiesto dalla norma di abrogazione e secondo quanto consentito dall'interpretazione resa dalla Corte costituzionale³.

1.2.

1.3. La Normativa regionale in materia di servizio idrico integrato.

In Regione Campania le previsioni della Legge Galli hanno trovato attuazione con la L.R. n. 14/1997, mediante la quale il territorio regionale è stato diviso in quattro ambiti territoriali ottimali, assegnati alla competenza di altrettanti consorzi obbligatori di funzioni, ex art. 31 del TUEL, tra i corrispondenti Enti Locali, denominati Enti d'Ambito, fra i quali, per quanto di interesse, l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

¹ Cfr. D.l. n. 1/2012, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, art. 25, comma 1.

² D.l. n. 133/2014, art. 7, dove si prevede una novellazione del Codice dell'ambiente (art. 147, comma 1, Codice dell'ambiente) che sostituisce le parole «Autorità d'ambito» con «Ente di governo d'ambito» e dove si dispone la partecipazione obbligatoria degli Enti locali all'Ente di governo dell'ambito, «al quale è trasferito l'esercizio delle competenze a essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche»

³ Corte cost., sent. n. 128/2011, cons. in dir. n. 2, dove si riconosce «al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati». Cfr. anche Corte cost., sent. n. 62/2012, cons. in dir. n. 3.2: «la legge regionale deve limitarsi a individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'Aato».



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

La Regione Campania, poi, preso atto della disposta soppressione, per effetto del menzionato art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191 del 2009, delle Autorità d'Ambito, con delibera di giunta regionale n. 813 del 27 dicembre 2012, al fine di garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate agli Enti d'Ambito istituiti come detto con la L.R. n. 14/1997, nelle more dell'approvazione della normativa regionale di riordino dell'intero settore, ha disposto che *"per ciascuna Autorità d'Ambito, le funzioni sono affidate a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione"*.

Successivamente, la Regione Campania, con legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137, ha disposto che *"I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006"*.

Tale commissariamento è stato, poi confermato ed ulteriormente specificato all'atto dell'entrata in vigore della L.R. n. 15/2015, rubricata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".

In particolare, all'art. 21, comma 9, della predetta Legge regionale, è stabilito che *"I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali. Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente Idrico Campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi"*.

Nel corso del 2018, poi, a conclusione del processo di costituzione degli organi dell'EIC, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto n. 142 del 07/09/2018, prendendo atto di quanto comunicatogli dal Presidente dell'EIC con nota prot. n. 506 del 5 settembre 2018, in ordine al fatto che la piena operatività dell'Ente Idrico Campano decorre dal 1 ottobre 2018, ha precisato che, ai sensi dell'art.21, comma 9 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 come successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), punto 3) della L.R. 2 agosto 2018, n. 26, *"le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente Idrico Campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi"*.

In conclusione, quindi, per effetto della normativa innanzi richiamata e delle attività amministrative conseguentemente poste in essere dai soggetti a vario titolo competenti (che hanno consentito l'avvio della piena operatività dell'Ente Idrico Campano), al Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano competono funzioni legate alla liquidazione del Consorzio fra Enti Locali denominato Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

in liquidazione ed alla gestione della relativa massa patrimoniale nelle more della conclusione della fase liquidatoria.

Si reputa opportuno rimarcare sin d'ora che le attività di liquidazione non appaiono di pronta soluzione, atteso che a tale scopo è indispensabile definire una serie di questioni (meglio precisate in prosieguo) non tutte rimesse all'autonomia del Commissario liquidatore.

2) L'ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di specifici profili, nonché la definizione dei principali compiti assegnati alla competenza del Commissario Liquidatore, al fine di definire la programmazione strategica e gli indirizzi generali della relativa attività.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno, pertanto, analizzati:

- a) le Funzioni dell'ente;
- b) le principali attività da porre in essere;
- c) strutture dell'ente e risorse umane;
- d) la situazione finanziaria.

2.1. Le funzioni dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano in liquidazione.

Come anticipato, per effetto della normativa nazionale e regionale in precedenza ricostruita, allo stato, con l'avvio della piena operatività dell'Ente Idrico Campano conseguente al completamento del processo di costituzione dei suoi organi, a far data dal 01/10/2018 in capo al Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano restano funzioni e compiti finalizzati alla liquidazione del Consorzio obbligatorio costituito dalla Città Metropolitana di Napoli e dai 76 Comuni appartenenti all'ATO n. 3 di cui alla abrogata Legge Regionale n. 14/1997.

Con l'avvio delle attività dell'Ente Idrico Campano, infatti, è cessata qualsivoglia attribuzione del Commissario in ordine all'esercizio dei poteri pubblici che la normativa nazionale e regionale di riferimento rimettono alle competenze esclusiva dell'Ente di Governo dell'ATO (nel caso della Campania, unico per tutto il territorio regionale).

In altri termini, dal 01/10/2018, l'EIC è l'unico soggetto deputato all'esercizio delle competenze in materia di regolazione locale e pianificazione del servizio idrico integrato su tutto il territorio regionale.

Tale circostanza ha comportato che nella fase di transizione verso il nuovo assetto istituzionale delle competenze in *subjecta materia* così come definito dal Legislatore regionale, la gestione commissariale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha favorito la successione e/o il subentro dell'EIC nell'esercizio della funzione pubblica normalmente rimessa alla competenza del soggetto di nuova istituzione. A tal proposito, tuttavia, è opportuno rimarcare che l'art. 21, comma 1 della L.R. n. 15/2015, dispone che *“la Giunta Regionale definisce, d'intesa con l'EIC, le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14”*; allo stato la delibera di Giunta regionale alla quale fa riferimento il citato art. 21, comma 1 non è stata

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

ancora adottata, con ogni conseguente incertezza sulle attività da porre in essere per quanto di competenza dell'Ente d'Ambito in gestione commissariale.

È opportuno rimarcare che il fenomeno successorio al quale fa riferimento il predetto art. 21, comma 1, non potrà riguardare il complesso dei rapporti patrimoniali facenti capo all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, atteso che, diversamente opinando, si verificherebbe un fenomeno di tipo ablatorio ai danni degli Enti Locali partecipanti a questo consorzio⁴ nel caso di chiusura in attivo della liquidazione, ovvero una indebita penalizzazione per gli enti che partecipano unicamente all'EIC, nel caso in cui le poste passive risultino superiori a quelle attive. In altri termini, la successione in *universum jus* dell'EIC rispetto all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano non appare assolutamente praticabile, in quanto non espressamente prevista da alcuna norma e, prima ancora, in quanto violativa delle singole posizioni giuridiche soggettive tanto degli enti chiamati a partecipare unicamente all'EIC, quanto di quelli aderenti anche all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

Alla luce di quanto sin qui esposto, dunque, indipendentemente dal contenuto della delibera di giunta regionale che sarà adottata in ossequio all'art. 21, comma 1, della L.R. n. 15/2015, Questa Amministrazione commissariale è tenuta a proseguire e concludere nel minor tempo possibile le attività di liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, già avviata nel corso del 2019 e continuata nel 2020, mediante estinzione di tutti i rapporti patrimoniali pendenti e ripartizione di eventuali attività o passività residue tra gli Enti consorziati.

A tal fine si rende necessario porre in essere le attività descritte nel paragrafo successivo.

2.2. Le principali attività da porre in essere

a. Come detto, i compiti demandati al Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano potranno considerarsi conclusi solo all'esito della completa liquidazione del patrimonio dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano; per giungere a tale traguardo occorre definire preventivamente tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi in titolarità dell'Ente, mediante estinzione delle posizioni di debito/credito intercorrenti con soggetti terzi.

Dalla ricognizione di tutte le posizioni patrimoniali pendenti, è emersa l'esistenza di un complesso ed articolato contenzioso tra l'Ente d'Ambito e l'Agenzia delle Entrate, in ordine alla assoggettabilità delle entrate derivanti dalla riscossione del canone di concessione del servizio idrico integrato, alla normativa in materia di IRES ed IVA. Per la completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, occorrerà, necessariamente, attendere la conclusione del riferito contenzioso (che, allo stato interessa gli anni di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, per un valore complessivo di € 10.273.497,00), il cui segno finale, con tutta evidenza, inciderà in maniera rilevante sugli esiti della liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

Allo stato, le riferite questioni sono oggetto dei seguenti giudizi:

Anno d'imposta 2007: Corte di Cassazione N.R.G. 8987/2016, in attesa di fissazione della trattazione;

Anno d'imposta 2008: Corte di Cassazione N.R.G. 21179/2016, in attesa di fissazione della trattazione;

⁴ che - è bene rimarcare - coincidono solo in minima parte con quelli chiamati a partecipare obbligatoriamente all'EIC

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Anno d'imposta 2009: Corte di Cassazione N.R.G. 25457/2018, in attesa di fissazione della trattazione.

Va segnalato, inoltre, che nel 2020, si è concluso il giudizio R.G. n. 5598/2018 presso la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con conferma dell'annullamento degli atti impositivi relativi all'anno d'imposta 2010, impugnati dall'Ente in primo grado (sentenza N. 3045/2020 del 22/06/2020 della Sez. 22 della CTR della Campania).

Per l'unico giudizio che, allo stato, vede soccombente l'Ente (ovvero quello relativo all'anno d'imposta 2009) e che allo stato, come detto, pende dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, è stato possibile nel corso del 2020 pervenire alla sospensione dell'efficacia degli atti impositivi che ne formano l'oggetto per il valore di circa 4 milioni di Euro. A tal fine si è reso necessario costituire apposita garanzia in ottemperanza al pronunciamento cautelare della Commissione Tributaria Regionale con il quale è stata accolta l'istanza di sospensione proposta dal Commissario liquidatore. Nel perseguimento degli interessi del Consorzio, tuttavia, è stata effettuata un'attenta indagine di mercato dalla quale è emerso che il tipo di garanzia imposto dalla CTR della Campania avrebbe determinato un notevole esborso per l'Ente, pari a circa il 2% annuo della somma garantita. Pertanto, nell'esclusivo interesse degli enti consorziati e dei creditori, l'Ente, in accordo con l'Agenzia dell'Entrate e con l'assenso del Giudice Tributario, ha provveduto all'acquisto di un titolo di stato del valore dell'importo da garantire in favore dell'Agenzia stessa, in modo non solo da evitare il pagamento di commissioni a broker assicurativi terzi, ma di beneficiare anche di un minimo interesse attivo sul titolo.

È evidente che il segno alterno delle pronunce fin qui intervenute, rende incerto l'esito finale del contenzioso, con conseguente necessità, per l'organo di liquidazione dell'Ente, di operare, in ossequio al principio di sana e prudente gestione, con la massima cautela possibile, mantenendo fermi e preservando, fino alla completa definizione del medesimo contenzioso, le risorse e tutti gli attivi patrimoniali (compresa la partecipazione azionaria nella GORI spa) occorrenti al pagamento dei rilevanti oneri economici che graverebbero sulla liquidazione in caso di esito sfavorevole dei giudizi. Non senza considerare che nella denegata ipotesi che la Corte di Cassazione dovesse aderire all'indirizzo espresso dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 1332/2018, l'Agenzia delle Entrate ben potrebbe emettere gli avvisi di accertamento per le medesime causali, riferiti ad annualità successive al 2010 non oggetto di prescrizione.

Per completezza, va sottolineato che, non sembra possibile che il contenzioso in questione possa essere trasferito all'Ente Idrico Campano, posto che la normativa di riordino del Servizio Idrico in Campania (L. R. n. 15/2015) non contempla la successione a titolo universale di tale nuovo soggetto ai soppressi Enti d'Ambito, con la conseguenza che l'utile conclusione delle operazioni di liquidazione demandate all'organo straordinario non potranno concludersi prima della definizione dei giudizi in parola.

Nel triennio oggetto del presente documento, dunque, occorre proseguire nella cura del contenzioso in argomento, fornendo al legale incaricato tutto il supporto necessario alla sua utile e tempestiva conclusione, anche in vista della fissazione delle udienze che dovrebbe essere fissate a breve per la relativa trattazione.

b. La liquidazione dell'Ente, inoltre, dovrà necessariamente definire la sorte di tutti i diritti reali in titolarità dell'Ente d'Ambito su beni immobili funzionali alla gestione del servizio idrico integrato.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Nel compimento di tale attività si dovrà tener conto del regime demaniale proprio delle infrastrutture funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, così come fissato all'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006, che così dispone: *“Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”*.

L'Ente, dunque, sulla scorta della operata ricognizione degli immobili e dei diritti reali in sua titolarità, nonché del rapporto di strumentalità ed indispensabilità degli stessi rispetto alla gestione del servizio idrico integrato, dovrà concludere, auspicabilmente, nell'anno 2021, le procedure già sollecitate più volte ai Comuni interessati per il trasferimento in loro favore della titolarità dei beni in questione, nel rispetto dei principi ripetutamente affermati dalla Corte Costituzionale in tema di inconfirmità dei beni del servizio idrico integrato in favore di soggetti anche solo formalmente di diritto privato⁵.

A tale riguardo, tuttavia, va segnalato che tale attività implica la condivisione con i Comuni interessati dei percorsi amministrativi da porre in essere, e segnatamente, con i Comuni di Bracigliano, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Nola, Portici, Sant'Anastasia, Siano e Visciano che, sebbene ripetutamente sollecitati a tanto, non hanno assicurato la necessaria collaborazione, rallentando notevolmente la conclusione delle procedure.

Va rimarcato, a tal proposito, che nel procedere al trasferimento dei beni e dei diritti in questione in favore dei Comuni, ogni attività a tanto funzionale va concordata con il singolo Ente locale interessato, previo coinvolgimento e relativa condivisione dell'organo tanto competente, in virtù della previsione di cui all'art. 42, comma 2, lett. L).

Pertanto, ove dovesse proseguire l'atteggiamento dilatorio (o peggio ancora inerte) dei predetti Comuni, occorrerà procedere a forme coattive di trasferimento dei beni, individuando gli strumenti apprestati dall'ordinamento maggiormente in grado di assicurare la tempestiva conclusione di tutte le attività a tanto necessarie.

c. Nel corso della fase di liquidazione dell'Ente d'Ambito, inoltre, si dovrà procedere alla alienazione, ponendo in essere le relative procedure, di tutti gli ulteriori beni non essenziali alla gestione del servizio idrico integrato, destinando i relativi ricavi alla soddisfazione dei creditori dell'Ente.

A tal fine, sulla scorta dell'inventario dei beni mobili dell'Ente, con deliberazione commissariale 10/02/2020 n° 3, è stato autorizzato l'avvio delle procedure per l'alienazione dei beni non strumentali alle attività dell'Ente, la cui conclusione è stata preclusa dalla nota emergenza epidemiologica in corso.

In ragione del valore economico dei beni da alienare, tuttavia, le indicate procedure di alienazione potrebbero non sortire l'interesse di possibili acquirenti. Ove tale circostanza dovesse essere confermata, occorre individuare una destinazione alternativa dei beni in questione.

d) Le attività di liquidazione dell'Ente dovranno considerare e definire la sorte della partecipazione dell'Ente d'Ambito nel capitale sociale della società di gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano.

⁵

Cfr. Corte Costituzionale, con sentenza 25/11/2011 n. 320.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

L'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, infatti, è titolare del 51% delle azioni della società GORI spa, ovvero la società incaricata, fino al 2031, della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO n. 3 della Campania di cui all'abrogata L. R. n. 14/1997, oggi esattamente corrispondente all' "Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano" di cui alla L.R. n. 15/2015.

In proposito, preliminarmente va ribadito che fino alla definizione del contenzioso tributario in precedenza trattato, l'organo di liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano non potrà compiere atti dispositivi sul patrimonio dell'Ente – ivi comprese le partecipazioni azionarie detenute - tali da incidere negativamente sulla sua capacità di far fronte ai gravosi effetti che scaturirebbero in caso di soccombenza

Ciò posto e in vista del completamento delle attività di liquidazione allorquando se ne determineranno le condizioni nei sensi appena chiariti, va evidenziato che:

1) l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Sarnese Vesuviano, con deliberazione n. 3 del 29/02/2000, ha deciso di affidare la gestione del servizio idrico integrato alla allora costituenda "società per azioni a prevalente capitale pubblico, in partnership con le aziende speciali ARIPS, ASM, ASATA e ASAM", ripartendo il relativo capitale sociale come segue: Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano 70%, ARIPS 7,5%, ASM 7,5% , ASATA 7,5% e ASAM 7,5%;

2) con la medesima deliberazione, inoltre, l'Assemblea dei Sindaci ha dato mandato al CdA dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano di provvedere "alla cessione di azioni fino ad un massimo del 19% del capitale sociale" della predetta società per azioni a uno o più soggetti privati;

3) nell'esercizio della delega ricevuta dall'Assemblea dei Sindaci, il CdA dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con propria deliberazione n. 30 del 15/10/2001, ha individuato, all'esito di apposita procedura selettiva pubblica, quale socio privato tecnologico al quale cedere il 19% delle azioni GORI il raggruppamento di impresa con capogruppo ACEA spa, poi costituitosi nella società "Sarnese Vesuviano srl";

4) nell'ambito della procedura di selezione pubblica per la scelta del partner tecnologico di minoranza, al fine di regolare i rapporti tra il socio pubblico di maggioranza Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ed il socio privato, è stato definito il patto parasociale facente parte degli atti di gara e preventivamente sottoscritto per conferma e accettazione dal procuratore speciale e legale rappresentante della capogruppo mandataria ACEA spa;

5) nel menzionato patto parasociale, le parti si sono reciprocamente obbligate "a concordare i voti espressi dai propri rappresentanti in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e nel Consiglio di Amministrazione" su tutte le questioni di maggior rilievo per la gestione del servizio in concessione e, più in generale, per la vita della società, secondo quanto previsto all'art. 3 del predetto atto;

6) lo Statuto della GORI prevede, all'art. 20, che: "Al socio Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in quanto detiene la maggioranza del capitale sociale, spetta la maggioranza degli amministratori. Pertanto il Consiglio d'Amministrazione sarà così composto: • tre Amministratori designati dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano; • due Amministratori attribuiti agli altri Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie e da tali soci designati. La proporzione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del precedente comma 2, deve essere rispettata anche nel caso di nomina, per sostituzione, di uno o più componenti a condizione che permangano i presupposti di cui al precedente comma 1. L'Assemblea nomina anche il Presidente del Consiglio di

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58



amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori designati dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano". Al successivo art. 21, poi, è previsto che "Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato che dovrà essere scelto esclusivamente tra gli amministratori designati dalla Sarnese Vesuviano S.r.l., secondo quanto previsto nell'art. 20 del presente Statuto"; l'art. 22, inoltre, stabilisce che "Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o statuto sono riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Consiglio di Amministrazione".

Dall'esame degli atti e dei provvedimenti in precedenza richiamati, nonché dalla lettura degli ulteriori documenti che regolano la costituzione di GORI spa e l'affidamento in suo favore della gestione del servizio idrico integrato (ai quali per brevità si rinvia), emerge che la predetta compagine è qualificabile come società mista a capitale pubblico-privato, detenuto in misura maggioritaria dal soggetto pubblico Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, controllata dal medesimo Ente d'Ambito in maniera congiunta con il socio privato di minoranza, Sarnese Vesuviano srl, in virtù dei patti parasociali e delle previsioni statutarie in precedenza richiamate.

Sul punto, va rimarcato che il D.Lgs. n. 175/2016 (cd. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), all'art. 2, definisce le società a controllo pubblico, come le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b), che, a sua volta, descrive il "controllo" come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile", precisando, altresì, che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

A tal riguardo, l'art. 2359 del codice civile dispone che: "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa."

Nella specie, la mera constatazione che l'Ente d'Ambito detiene da solo il 51% delle azioni GORI spa, consente di configurare il controllo del medesimo Ente, ai sensi del art. 2359 C.C., sulla società incaricata della gestione del S.I.I., potendo conseguentemente disporre "della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

Per completezza, va precisato – anche se non dirimente ai fini del presente documento – che l'esistenza di patti parasociali tra l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e la società Sarnese Vesuviano srl nei sensi innanzi precisati e la portata delle previsioni di cui ai citati artt. 19, 20, 21 e 22 dello Statuto GORI, mitigano notevolmente il controllo esercitabile in autonomia dal socio pubblico di maggioranza sulla società di gestione del S.I.I., tanto da far configurare, a parere dello scrivente, una situazione di controllo congiunto sulla società GORI (tra l'Ente d'Ambito ed il socio tecnologico di minoranza), che, come è noto, è ravvisabile "qualora non vi sia un soggetto in grado di determinare le decisioni dell'assemblea ordinaria - ovvero quando le decisioni nell'assemblea ordinaria e nei consigli di amministrazione siano irrealizzabili senza il "concorso attivo degli altri soci"- e ove l'influenza dominante sia frutto del coordinamento fra più soci, nessuno dei quali sia



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

in grado di prevalere sugli altri”, proprio come nel caso in esame (Comunicazioni CONSOB n. DCG/0079962 del 9 ottobre 2013 e n. DEM/3074183 del 13 novembre 2003). Così ricostruita la natura della società GORI spa, va a questo punto evidenziato che, nell’ambito delle attività di liquidazione del consorzio “Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano”, lo scrivente, quale Commissario liquidatore, dovrebbe procedere al trasferimento della partecipazione azionaria di maggioranza della società GORI spa in favore degli enti consorziati, attraverso il relativo riparto proporzionale, secondo le quote di rispettiva partecipazione al consorzio; tale attività, come detto, potrà essere espletata solo dopo **la definizione del contenzioso tributario in precedenza trattato, non potendo l’organo di liquidazione dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano compiere atti dispositivi sul suo patrimonio – ivi comprese le partecipazioni azionarie detenute - tali da incidere negativamente sulla sua capacità di far fronte ai gravosi effetti che scaturirebbero in caso di soccombenza.**

Ciò posto, va segnalato che, allorquando matureranno le condizioni per poter disporre della partecipazione azionaria in GORI nei sensi appena chiariti, ove il relativo trasferimento avvenga con le modalità sopra ipotizzate (i.e. trasferimento frazionato agli Enti consorziati), comportando la frammentazione del pacchetto azionario di maggioranza della società, potrebbe risultare pregiudicato il controllo pubblico sulla GORI spa, in assenza della individuazione, d’intesa con gli enti locali partecipanti al consorzio Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, di opportune forme di coordinamento per l’esercizio associato dei diritti connessi al ruolo – unitariamente inteso - di socio pubblico di maggioranza. Non senza considerare che con il venir meno della condizione di controllo pubblico sulla società GORI spa (così come fissata al momento della costituzione della società), potrebbe configurarsi una non consentita modifica del modello gestionale del servizio idrico integrato voluto dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATO n. 3 e posto a base degli atti di affidamento del medesimo servizio e delle procedure ad evidenza pubblica di scelta del socio-privato tecnologico di minoranza, con ogni connessa conseguenza sulla perdurante efficacia del titolo concessorio per la gestione del S.I.I.

Il problema della configurabilità del “controllo pubblico” allorquando ci si trovi di fronte a partecipazioni azionarie riconducibili a diversi enti pubblici e che, complessivamente considerate, integrano la maggioranza del capitale sociale, è un tema di stretta attualità, in merito al quale è possibile registrare vari orientamenti – anche di segno contrapposto - da parte delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, chiamate ad esprimersi sulle procedure di razionalizzazione poste in essere dagli Enti Locali nel perseguimento degli obiettivi, imposti con il D.Lgs. n. 175/2006, di contenimento della spesa pubblica e di efficientamento dei servizi.

Ed infatti, con deliberazione n.3/2018/PAR, la Sezione Regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti ha ritenuto sufficiente la maggioranza delle quote azionarie in mano pubblica, ancorché appartenenti ad amministrazioni diverse, per potersi determinare la situazione di “controllo pubblico”.

In senso opposto, si è espressa la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna che, con deliberazione n. 180/2017VSGO, ha ritenuto insussistente il controllo pubblico ove, pur in presenza di rilevanti partecipazioni pubbliche che complessivamente considerate superano il 50% del capitale azionario, manchino quanto meno patti parasociali tra i soggetti pubblici in grado di assicurare l’esercizio congiunto dei diritti spettanti al soggetto



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

controllante, con contestuale invito alle amministrazioni pubbliche interessate ad assumere le iniziative del caso per superare tale anomala condizione.

Più di recente, inoltre, la Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 23/2019VSGO, sul tema, così si è espressa “La ratio normativa, espressa dal combinato disposto della lett. b) ed m) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs n.175/2016 (valutata cioè con riferimento alle partecipazioni detenute da più amministrazioni pubbliche che, se considerate unitariamente, ricadono nelle condizioni, esprimenti il controllo, elencate nell'art. 2359 del codice civile) impone di considerare tali società in “controllo pubblico”, anche se singolarmente nessun ente socio è in grado di esercitare il controllo ex art. 2359 del codice civile. Ciò, evita che le società a capitale pubblico frazionato possano strumentalmente sottrarsi all'applicazione delle disposizioni stringenti dettate dal TUSP come esemplificativamente in materia di amministratori e personale (art.11-19 -25 TUSP). Si tratta di una interpretazione, che già rientra nell'esperienza delle Sezioni di controllo e che trova altresì fondamento nei contenuti della relazione approvata con deliberazione Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2017/FRG ed anche nella deliberazione ANAC n.1134/2017. Interpretazione che muove dal semplice assunto che l'investimento pubblico nelle società vada tutelato tramite un “controllo pubblico unitario” da parte di tutti i soci pubblici, in quanto espressioni di un “unicum” Pubblica Amministrazione. Limitati sono i casi di norme statutarie o patti para sociali predisposti a tal fine tra pubbliche amministrazioni, molto più spesso ci si trova più semplicemente avanti a soci pubblici, che posseggono complessivamente una quota maggioritaria o prevalente di capitale sociale. Rispetto a tali situazioni, non si può non invitare i soci pubblici, a partire da quelli che detengono la quota più elevata di capitale sociale, ad assumere iniziative tese a “codicizzare” le forme del controllo pubblico congiunto, in modo da valorizzare pienamente la partecipazione pubblica nella società”.

Pur nelle riferite incertezze ermeneutiche, è pressoché costante l'auspicio del Giudice contabile che, ove la partecipazione pubblica di maggioranza sia frazionata in una pluralità di soggetti pubblici, questi ultimi si attivino per individuare forme di coordinamento in grado di assicurare il controllo congiunto della partecipazione maggioritaria nelle società dagli stessi partecipate.

Cogliendo l'invito espresso a più riprese dalla Corte dei Conti, dunque, si reputa opportuno che nel contesto delle attività di liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in via propedeutica al trasferimento delle quote di maggioranza della società GORI spa in favore degli enti locali aventi titolo, siano definite con gli stessi le forme di coordinamento funzionali a garantire il controllo congiunto della medesima partecipazione azionaria unitariamente intesa.

È evidente, tuttavia, la difficoltà operativa di procedere in tal senso, ove si consideri che la definizione in concreto degli strumenti attraverso i quali assicurare l'auspicato controllo congiunto, richiede il coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico di ciascuno dei 76 enti locali consorziati, in ossequio al riparto di competenze fissato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 175/2016.

La sorte della partecipazione azionaria in Gori spa, dunque, dovrà essere definita d'intesa con i Comuni consorziati, solamente a conclusione del processo di liquidazione, da intendersi quando non ci saranno più debiti reali o potenziali da onorare, al fine di individuare soluzioni in grado di garantire il mantenimento del controllo pubblico della

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

società di gestione attraverso l'esercizio unitario dei diritti connessi alla qualifica di socio di maggioranza.

Nelle more della definizione di tali soluzioni, il Commissario dell'Ente d'Ambito dovrà procedere alla gestione in concreto della predetta partecipazione azionaria, esercitando ogni diritto, potere e facoltà connessi alla qualità di socio ed avendo cura di salvaguardare il valore patrimoniale della medesima partecipazione, nell'interesse esclusivo degli Enti consorziati.

Va detto, inoltre, che il mantenimento in capo all'Ente d'Ambito della predetta partecipazione azionaria fino a quando non saranno definite le modalità del relativo trasferimento ai Comuni, comporta la necessità di compiere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di settore.

e. Nella fase di liquidazione, infine, dovranno essere effettuati tutti gli adempimenti di natura fiscale, tributaria e previdenziale ordinariamente previsti per gli Enti pubblici, nonché quelli specificatamente previsti per i soggetti in liquidazione.

Va precisato, infine, che tutta l'attività dell'Ente dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy, attraverso l'acquisto dei servizi e la predisposizione degli strumenti e degli atti a tanto necessari.

2.3 La struttura dell'Ente d'Ambito e le risorse umane

La Legge regionale n. 15/2015 prevede, all'art. 22, il trasferimento all'EIC di tutto il personale con contratto a tempo indeterminato già in servizio presso i soppressi enti d'ambito.

Lo stesso art. 22, inoltre, prevede che entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il medesimo personale viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione, nelle more del suo trasferimento a titolo definitivo.

In ossequio a quanto previsto dal predetto art. 22, con deliberazione commissariale n. 50 del 19/10/2018, si è provveduto a disporre il distacco presso l'Ente Idrico Campano, fino al 31/12/2018, del personale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano avente titolo, con contestuale adeguamento del DUP 2018-2020, secondo quanto richiesto dal Direttore Generale dell'EIC con nota prot. n. 668 del 18 ottobre 2018 (prot. ente 4406 del 19 ottobre 2018).

Dal 01/01/2019, è avvenuto il trasferimento definitivo dei lavoratori in questione nell'organico dell'E.I.C.; da quella data, dunque, questa Amministrazione non dispone più di alcun lavoratore a tempo indeterminato da poter adibire alle attività proprie della fase di liquidazione dell'Ente.

Tale circostanza, unitamente alla riduzione delle competenze in titolarità dell'Ente d'Ambito con esclusione delle attività relative alla pianificazione della gestione del SII fin qui assicurate, hanno imposto la rideterminazione del fabbisogno di personale e della connessa dotazione organica dell'Ente, definendone la consistenza sulla base delle attività di liquidazione e di quelle ad essa funzionali, come in precedenza riepilogate.

Pertanto, la dotazione organica dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano in liquidazione è stata determinata, nei precedenti atti di pianificazione delle risorse umane, secondo lo schema di seguito riportato:

- un dirigente affari generali;



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

- un dipendente di categoria c cui affidare l'ufficio segreteria, l'ufficio protocollo, l'accesso agli atti, l'archivio;
- un dipendente di categoria c cui affidare la gestione del sito web, l'attività di trasparenza e privacy, comunicazioni istituzionali, i rapporti con i comuni;
- un dipendente di categoria c cui affidare l'ufficio contabilità e paghe;
- un dipendente di categoria c cui affidare la segreteria organi istituzionali e assistenza diretta alle attività di liquidazione.

È stato, inoltre, precisato nei pregressi documenti di programmazione che non essendo necessario l'utilizzo pieno di 4 unità lavorative, bensì la necessità di disporre di differenti figure professionali, si sarebbe fatto ricorso a forme flessibili di lavoro, a tempo parziale e con contratti a termine, secondo le attuali previsioni normative.

In ragione dell'ulteriore razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività e della relativa spesa, nel corso del 2020 è stato possibile assolvere a tutte le incombenze della liquidazione, attraverso l'attività lavorativa del Dirigente degli Affari Generali, quale unico dipendente in servizio, con contratto a tempo pieno e determinato allegato al decreto commissariale 1/2018, in possesso di tutte le capacità e professionalità occorrenti alla gestione amministrativa della struttura di liquidazione e del suo bilancio, consistenti, essenzialmente, nel compimento degli adempimenti fiscali e tributari, nella gestione delle entrate e delle uscite dell'Ente, nel compimento delle istruttorie e nella predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Commissario Liquidatore, nel compimento delle attività necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia trasparenza, nel mantenimento dei rapporti con altri enti e nella tenuta dell'archivio.

Alla luce dell'esperienza maturata ed in un'ottica di contenimento dei costi di struttura, per il triennio 2021-2023, dunque, si decide di continuare ad avvalersi unicamente di una unità di personale individuata nell'attuale Dirigente dott. Carmine Felaco, il cui contratto sopra richiamato è automaticamente prorogato, con l'approvazione del presente provvedimento, per la durata del presente DUP, ossia fino al 31.12.2023, al quale è attribuito il compimento di tutte le attività e l'esercizio di tutte le competenze sin qui espletate come in precedenza riepilogate. Specifiche necessità legate al compimento di determinate attività e/o singoli affari potranno essere soddisfatte mediante il ricorso a professionalità esterne da individuare sulla base delle esigenze dell'Ente.

3) GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L'attività dell'Ente d'Ambito in liquidazione si muove fundamentalmente lungo due grandi Linee Programmatiche, che attengono alle funzioni ancora in capo al Commissario liquidatore, in conseguenza del subentro dell'EIC, quale ente di governo dell'Ambito di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006:

- L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali del Commissario Liquidatore dell'Ente;
 - La liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e conseguente scioglimento del Consorzio costituito tra i 76 Comuni dell'ATO n. 3 e dalla Città Metropolitana di Napoli.
- Relativamente alla prima linea programmatica è stato definito il seguente:

Obiettivo strategico 1: Razionalizzazione delle attività di supporto amministrativo, tecnico e finanziario alle attività istituzionali dell'Ente

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

L'obiettivo strategico consiste nella modifica e razionalizzazione dell'assetto organizzativo, adeguandolo alle attuali competenze del Commissario, in un'ottica di contenimento dei costi ed efficientamento delle attività, pur nella esigenza di dover assicurare ogni necessario supporto alle attività del Commissario ed il pieno rispetto di ogni obbligo di legge.

Le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo riguardano la gestione finanziaria e contabile, l'approvvigionamento di beni e servizi utili alle attività di liquidazione dell'Ente, le procedure di reperimento e gestione delle risorse umane, le attività di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, le attività di comunicazione istituzionale, di protocollazione ed archivio, la gestione del contenzioso e il supporto giuridico-amministrativo alle attività del Commissario, avvalendosi di professionalità esterne, ove occorrenti.

Relativamente alla seconda linea programmatica sono stati definiti due obiettivi strategici:
Obiettivo Strategico 2: Completamento delle procedure di liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano

L'obiettivo strategico consiste nella utile conclusione della procedura di liquidazione dell'Ente, con conseguente estinzione del Consorzio.

Le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo sono tutte quelle funzionali alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi in titolarità dell'Ente, mediante estinzione delle posizioni di debito/credito intercorrenti con soggetti terzi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività in questione attengono alla continuazione di:

- regolarizzazione di tutti i rapporti patrimoniali pendenti (massa attiva e passiva) e conseguente estinzione per quanto possibile;
- riscossione dei crediti e pagamento dei debiti;
- trasferimento agli aventi titolo di tutti i diritti reali in titolarità dell'Ente d'Ambito su beni immobili funzionali alla gestione del servizio idrico integrato;
- alienazione, previo espletamento delle necessarie procedure, di tutti gli ulteriori beni non essenziali alla gestione del servizio idrico integrato, destinando i relativi ricavi alla soddisfazione dei creditori dell'Ente, ovvero individuando destinazioni alternative;

Le attività di cui sopra potranno presumibilmente concludersi già nel 2021.

Obiettivo strategico 3: Trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dall'Ente d'Ambito nel capitale sociale di GORI spa.

L'obiettivo strategico consiste nel trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza della GORI spa in favore degli aventi titolo.

Le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo attengono a:

- la preventiva individuazione delle forme e delle modalità attraverso le quali pervenire al trasferimento della partecipazione azionaria in questione in favore dei Comuni, sia direttamente che in via mediata, tenendo conto degli elementi di attenzione esposti al precedente paragrafo 2.2, lett. d);
- il compimento di ogni adempimento funzionale al trasferimento in concreto del pacchetto azionario, con le modalità e le forme individuate all'esito delle attività di cui al punto che precede;

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

- nelle more del trasferimento, l'esercizio dei diritti e delle facoltà, nonché il rispetto degli obblighi, connessi alla qualità di socio di maggioranza di GORI spa.

Si evidenzia ancora che tutta la procedura di trasferimento delle azioni non può essere attuata se non dopo aver definitivamente chiuso ogni contenzioso con l'agenzia delle entrate, così come riepilogato nella prima parte del presente documento programmatico.

a) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali – Analisi della spesa corrente per missione unica

In riferimento alle attività sopra illustrate, si ritiene che sarà necessario apportare modifiche ai livelli della spesa corrente prevista per le annualità del bilancio previsionale 2021/2022/2023

MISSIONE	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	500.000,00	450.000,00	450.000,00
	TOTALE	500.000,00	450.000,00	450.000,00

b) Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella missione unica.

Le entrate principali dell'Ente sono costituite da:

-Trasferimenti da GORI spa

Questa entrata deriva dal trasferimento di risorse dalla società partecipata.

-Interessi attivi

Le entrate si riferiscono agli interessi attivi derivanti dalla sottoscrizione di un CCT;

-Entrate varie

Si tratta di entrate generiche, come quelle derivanti dalla vittoria di contenziosi e non ancora riscosse, per esempio.

TITOLO	DENOMINAZIONE	2021	2022	2023
03	Entrate Extratributarie	500.000,00	450.000,00	450.000,00
	TOTALE	500.000,00	450.000,00	400.000,00

c) Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del Patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2019.

ATTIVO	31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	9708
Immobilizzazioni finanziarie	26.961.993
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	26.971.701
Rimanenze	
Crediti	10.981.923
Altre attività finanziarie	
Disponibilità liquide	587932
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.569.855
Ratei e risconti	
TOTALE ATTIVO	38.541.556
PASSIVO	
Patrimonio netto	29.615.914

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Conferimenti	
Debiti di finanziamento	
Debiti di funzionamento	345.749
Altri debiti	8.579.893
Totale debiti	8.925.642
Ratei e risconti	
TOTALE PASSIVO	38.541.556



Ad oggi l'Ente non ha fatto ricorso a forme di nuovo indebitamento.

f) Equilibri correnti, generali e di cassa

L'art.162 del TUEL prevede che il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il pareggio finanziario complessivo deve assicurare che il totale generale delle entrate corrisponda esattamente al totale generale delle spese. Conseguentemente, l'equilibrio finale, espresso in termini differenziali, deve essere pari a zero.

Nei prospetti di cui sopra è data dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio 2021/2023, sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale, finanziata da entrate correnti.

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, si dà atto di quanto segue :

Fondo di cassa presunto al 01/01/2021:	€ 2.100.230,00
Totale entrate di cassa anno 2021	€ 500.000,00
Totale uscite di cassa anno 2021	€ 500.000,00
Fondo di cassa presunto al 31/12/2021:	€ 2.100.230,00

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

4 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

A ciascun obiettivo strategico sono collegati gli obiettivi operativi, a cui vengono attribuite le risorse finanziarie assegnate alla "missione" di riferimento dal bilancio di previsione, le risorse strumentali assegnate all'area di riferimento dall'inventario dell'Ente e le risorse umane assegnate all'area di riferimento nel funzionigramma dell'Ente.

4.1. Obiettivo strategico 1:

Al fine del conseguimento dell'obiettivo strategico 1, sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi:

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

a) Riorganizzazione ed efficientamento della struttura operativa dell'Ente e delle relative attività.

Con la razionalizzazione della struttura di liquidazione riepilogata nel paragrafo relativo al fabbisogno del personale, le attività oggetto del presente obiettivo mirano all'ulteriore efficientamento delle attività e delle procedure di liquidazione, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici, informatici e formativi disponibili, nonché, in presenza di specifiche esigenze, delle professionalità, non presenti in organico, occorrenti per il miglior esercizio della funzione liquidatoria.

Ulteriore attività legate all'obiettivo in argomento è quella legata alla conservazione dell'archivio dell'Ente, anche al fine di mettere a disposizione dell'EIC la documentazione utile per l'esercizio della funzione pubblica ad esso trasferita, nelle more che tale documentazione venga definitivamente acquisita dal nuovo Ente.

b) Attuazione misure di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

L'obiettivo è dettato dall'esigenze di garantire il pieno e corretto rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, al D.Lgs.39/2013, ai Codici di comportamento, al PTPC, nonché quello di promuovere e garantire all'interno dell'Ente la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

In particolare gli obiettivi operativi a ciò finalizzati sono:

aggiornamento e gestione del sito web istituzionale (ivi incluse le sezioni Amministrazione trasparente e Albo pretorio on line) dell'Ente, quale strumento necessario ed indispensabile per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità dei provvedimenti adottati.

Nel corso della fase di liquidazione dell'Ente, dunque, saranno poste in essere tutte le attività occorrenti per allineare le procedure interne ad ogni obbligo di legge in materia, con tutti i conseguenti riflessi sul piano organizzativo.

d) attuazione di tutti gli adempimenti di natura contabile, fiscale, previdenziale, tributaria ed amministrativa previsti per gli Enti Pubblici

L'obiettivo è dettato dall'esigenza di garantire il pieno rispetto di ogni adempimento normativamente prescritto per gli Enti pubblici in materia contabile, fiscale, previdenziale tributaria ed amministrativa previsti per gli Enti Pubblici.

Sul punto va evidenziato che la fase di liquidazione in cui versa l'Ente non lo esonera dal compimento degli adempimenti normalmente prescritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che operano in regime ordinario, quali:

- ▲ Garantire lo svolgimento quotidiano delle attività istituzionali anche mediante acquisti vari per le funzioni generali di amministrazione (ad esempio carta e cancelleria), per abbonamenti ai quotidiani, riviste, libri, ed in generale alla stampa specializzata, per le spese di carburante da rimborsare ai dipendente quando utilizzano la propria per ragioni di ufficio in sostituzione dei mezzi pubblici, laddove previsto dalla legge, le spese postali, le spese per abbonamenti e accessi a banche dati ed a pubblicazioni online, le spese di fitto e condominio per la sede dell'ufficio, per la manutenzione dell'ufficio, per la manutenzione e riparazione delle varie apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso presso l'Ente e per il software gestionale e altri software (protocollo elettronico, fattura elettronica ecc per gli anni futuri) , le spese per l'erogazione dei buoni pasto al personale, per le

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

missioni ed i rimborsi spese al personale dipendente ed ad altri soggetti aventi diritto, i servizi di comunicazione esterna, le spese per incarichi esterni previsti nel programma degli incarichi all'art. 3 comma 55 e 56 della legge 244/2007 e successive modificazioni.

- ▲ assicurare adeguata e costante formazione del personale dipendente, impiegando risorse per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionali dovuti essenzialmente alla necessità di implementare le procedure secondo le leggi che via via entrano in vigore (si veda il protocollo informatico, la conservazione digitale e gli altri documenti elettronici, ecc).
- ▲ assicurare il regolare ed adeguato svolgimento dei servizi relativi agli appalti, a gare e procedure ad evidenza pubblica, contratti e repertorio contratti nonché attività di supporto nella fase esecutiva della gestione dei contratti, prestazioni per attività relativa alla retribuzione del personale dipendente e dei relativi redditi assimilati a lavoro dipendente (cedolini mensili stipendi e adempimenti connessi, tabulati riepilogativi degli oneri, elaborazione cud, ecc.) compresa la gestione previdenziale ed assicurativa e tutti gli adempimenti relativi, rilevazione delle presenze del personale dipendente, ;
- ▲ garantire, in caso di contenzioso, adeguata difesa dell'Ente nelle sedi giudiziarie;
- ▲ assicurare l'utilizzo dei sistemi operativi e dei software applicativi per il funzionamento dei PC presso i vari uffici, mediante l'acquisto delle apposite licenze d'uso annuali, compresi eventuali antivirus;
- ▲ provvedere agli adempimenti fiscali obbligatori per l'Ente, in particolare pagamento dell'IRAP sulle retribuzioni dei dipendenti, pagamento dei contributi e ritenute varie, presentazione dichiarativi fiscali, ecc.

4.2. Obiettivo strategico 2:

Al fine del conseguimento dell'obiettivo strategico 2, sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi:

- Liquidazione dell'Ente d'Ambito.

L'obiettivo è legato alla necessità di compiere ogni attività funzionale alla liquidazione dell'Ente, attraverso:

- continuazione nella ricognizione di tutti i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio;
- continuazione nella ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, con particolare riferimento alle situazioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici, Agenzia delle Entrate, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente e professionisti esterni;
- continuazione della ricognizione e gestione di tutti i contenziosi in essere, con ogni connessa valutazione in ordine alla rilevanza delle materie oggetto del contendere sulle attività di liquidazione dell'Ente;
- continuazione nella cessazione dei rapporti contrattuali che non risultino funzionali alle attività di liquidazione dell'Ente;
- riscossione dei crediti esigibili;
- pagamento dei debiti definitivamente accertati;

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

- adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto sarà previsto con la delibera di Giunta Regionale di cui al comma 1, art. 21 della L.R. n. 15/2015, allo stato non ancora intervenuta;
- trasferimento agli aventi titolo di tutti i diritti reali in titolarità dell'Ente d'Ambito su beni immobili funzionali alla gestione del servizio idrico integrato;
- alienazione, previo espletamento delle necessarie procedure, di tutti gli ulteriori beni non essenziali alla gestione del servizio idrico integrato né alle attività di liquidazione dell'Ente, destinando i relativi ricavi alla soddisfazione dei creditori ovvero individuando possibili destinazioni alternative
- predisposizione ed approvazione del bilancio finale di liquidazione.

4.3. Obiettivo strategico 3

Al fine del conseguimento dell'obiettivo strategico 3, sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi:

- Individuazione ed attuazione delle forme e delle modalità attraverso le quali pervenire al trasferimento della partecipazione azionaria in questione in favore dei Comuni, tenendo conto degli elementi di attenzione esposti al precedente paragrafo 2.2.**

Come anticipato nella SeS, la sorte della partecipazione azionaria dell'Ente d'Ambito nel capitale sociale della GORI spa andrà definita d'intesa con gli enti consorziati, al fine di tener conto degli elementi di attenzione esposti al precedente paragrafo 2.2.

Nel corso delle fasi di liquidazione dell'Ente, dunque, sarà necessario attivare idonei canali di comunicazione istituzionale tra l'Ente d'Ambito e gli Enti consorziati, al fine di definire di comune accordo e secondo le rispettive competenze, tutti gli aspetti relativi al trasferimento della partecipazione azionaria in GORI spa.

A valle di tale attività di confronto e sulla base dei relativi esiti, dovranno essere posti in essere tutti gli atti necessari al trasferimento in concreto della partecipazione azionaria in questione. Questa attività però non può essere concretamente avviata se non dopo aver definito la totale debitoria nei confronti degli aventi diritti ed in primis dell'Agenzia delle Entrate.

- Esercizio dei diritti e delle facoltà e rispetto degli obblighi connessi alla qualità di socio di maggioranza di GORI spa.**

L'obiettivo operativo in questione attiene alla necessità compiere tutte le attività che la normativa in materia di società di capitali rimette alla competenza del socio, nelle more del trasferimento della partecipazione azionaria in GORI spa, al fine di salvaguardarne il valore patrimoniale nell'interesse esclusivo degli Enti consorziati.

Attraverso il supporto tecnico delle strutture a servizio del Commissario Liquidatore, dunque, andrà garantita

- la partecipazione informata alle assemblee – ordinarie e straordinarie – dei soci GORI spa, che saranno convocate nel corso della fase di liquidazione dell'Ente;
- ogni attività di vigilanza e controllo connessa alla qualifica di socio;
- tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175/2017 in capo alle Amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni azionarie in società di capitali.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58



5) ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

In questo capitolo verranno descritte le modalità con cui le entrate sono state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

5.1.1 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento è stata chiarito che in ragione della fase di liquidazione in cui versa l'Ente, tutte le sue attività vanno ricondotte alla "Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione".

A tal proposito, è utile ricordare che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nella presente sezione, pertanto, verrà approfondita l'analisi della spesa correlata ai programmi riconducibili alla missione 1 ed alla missione n. 20 ("fondi e ammortamenti"), analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

5.1.2 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato:

PROGRAMMA	DESCRIZIONE		PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
01	ORGANI ISTITUZIONALI	COMPETENZA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		CASSA	130.000,00	130.000,00	130.000,00

PROGRAMMA	DESCRIZIONE		PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
2	SEGRETARIA GENERALE	COMPETENZA	367.000,00	317.000,00	317.000,00
		CASSA	367.000,00	317.000,00	317.000,00

Missione 20

PROGRAMMA	DESCRIZIONE		PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
1	FONDO DI RISERVA	COMPETENZA	3000,00	3000,00	3000,00



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 100

	CASSA	3000,00	3000,00	3000,00
--	-------	---------	---------	---------

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio pluriennale; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n. 1, individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Il caso dell'Ente, in ragione di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. n. 15/2015, la spesa del personale pianificata sulla scorta del fabbisogno di personale indicato al precedente paragrafo ___ (da intendersi, ad ogni effetto, quale atto di programmazione di cui all'art. 91 del TUEL, in ragione del vigente regime commissariale), è rispettosa degli obblighi di contenimenti innanzi indicati.

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'Ente non è interessato dall'obbligo di predisposizione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, non essendo titolare di beni immobili alienabili.

6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

L'Ente non è interessato dall'obbligo di predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici, non avendo alcuna competenza in materia.

Il Commissario Straordinario

Dott Luigi Massaro



Il Dirigente Affari Generali

Dott Carmine Felaco

